



COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di VICENZA

ORDINANZA

N. 42 del 12/11/2020

Oggetto: OBBLIGHI AI PROPRIETARI DEI TERRENI ADIACENTI LE STRADE COMUNALI DI MANTENIMENTO REGOLARE DELLA VEGETAZIONE IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ARTT. 16-18 E 29-32 D.LGS 285/1992.-

II SINDACO

RICHIAMATI:

a) l'art. 29 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) che prescrive:

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

b) l'art. 31 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 che prescrive:

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

ACCERTATO che ai bordi di alcune strade comunali si trovano piante e/o siepi da cui si protendono tronchi, rami, fronde e fogliame verso le sedi stradali che, invadendo la strada, creano ostacolo alla visibilità e alla leggibilità della segnaletica, costituendo un pericolo per la circolazione stradale soprattutto in caso di eventi meteorologici intensi (temporali, forti piogge, vento e nevicate);

RITENUTO che il perdurare di tale situazione aumenti i rischi e i pericoli per la viabilità e accresca la responsabilità della Pubblica Amministrazione, proprietaria delle strade comunali, in caso di assenza di idonei provvedimenti finalizzati all'eliminazione delle situazioni anomale e potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità;

CONSTATATO, a seguito sopralluogo effettuato sul territorio comunale, che lungo alcune strade comunali ed in particolare via Ancetti, via Guizza, via Costa, via Chiesa, via Gonzi, via Tason, via del Grumello, sono presenti piante anche di alto fusto, a distanza inferiore a tre metri dal ciglio stradale e fronde che si protendono sul sedime stradale;

RITENUTO pertanto necessario disporre nei confronti dei privati proprietari, affinché adottino i comportamenti essenziali per scongiurare pericoli per la pubblica utilità e per supportare il Comune nella

ordinaria attività di prevenzione;

RITENUTO pertanto necessario obbligare i proprietari o altri aventi titolo di provvedere a:

1. tenere regolata in maniera continuativa la vegetazione che cresce e si sviluppa a fianco delle strade comunali, ai sensi del combinato disposto degli art. da 16 a 18 e da 29 a 32 del D.Lgs 16.04.1992, n. 285;
2. tagliare tutte le piante esistenti sui terreni situati in fregio alle strade comunali, nella fascia 3 metri, sia a monte che a valle della sede stradale, intesa come da definizione dell'art. 2 del D.Lgs 285/1992;
3. potare regolarmente le siepi, gli arbusti ed ogni altro tipo di vegetazione, che si protenda oltre il confine stradale o che siano causa di restringimento della carreggiata e di limitazione della visibilità e di lettura della segnaletica stradale;
4. rimuovere immediatamente le ramaglie derivanti dal taglio delle piante per evitare problemi alla viabilità e scongiurare problemi di innesco e propagazione incendi ed occlusione di scoli e fossi;
5. effettuare le operazioni sopra indicate con l'adozione delle misure previste dal codice della strada, ai fini della sicurezza della circolazione e dei lavoratori;

VISTO il D.Lgs 30.04.2020, n. 285 (nuovo codice della strada) e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO che il presente provvedimento è destinato ad una pluralità di soggetti che non consente la comunicazione dell'avvio del procedimento – prevista dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 - in modo personale;

DATO ATTO che la pubblicità del presente provvedimento avverrà all'albo Pretorio Comunale ;
VISTA la propria competenza, ex art. 54 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

ai proprietari, possessori e conduttori a qualsiasi titolo, nonché ai titolari di diritti sui terreni adiacenti alle strade comunali, di:

1. tenere regolata in maniera continuativa la vegetazione che cresce e si sviluppa a fianco delle strade comunali, ai sensi del combinato disposto degli art. da 16 a 18 e da 29 a 32 del D.Lgs 16.04.1992, n. 285;
2. tagliare tutte le piante esistenti sui terreni situati in fregio alle strade comunali, nella fascia 3 metri, sia a monte che a valle della sede stradale, intesa come da definizione dell'art. 2 del D.Lgs 285/1992;
3. potare regolarmente le siepi, gli arbusti ed ogni altro tipo di vegetazione, che si protenda oltre il confine stradale o che siano causa di restringimento della carreggiata e di limitazione della visibilità e di lettura della segnaletica stradale;
4. rimuovere immediatamente le ramaglie derivanti dal taglio delle piante per evitare problemi alla viabilità e scongiurare problemi di innesco e propagazione incendi ed occlusione di scoli e fossi;
5. effettuare le operazioni sopra indicate con l'adozione delle misure previste dal codice della strada, ai fini della sicurezza della circolazione e dei lavoratori;

Il taglio delle piante dovrà essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Periodo consentito: dal 1° ottobre al 15 marzo, salvo proroghe disposte dal servizio forestale;
2. Osservanza delle norme in materia di circolazione stradale e di cantieri temporanei, previste dal paragrafo 2 – art. da 29 a 46 – del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
3. Modalità di taglio secondo le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (P.M.P.F.) - Regolamento 07.02.2020, n. 2;
4. Le ramaglie devono essere ordinatamente ammucciate al di fuori della fascia di 3 metri dal ciglio stradale;

AVVERTE

In caso di inosservanza, il Comune si riserva di provvedere, senza ulteriore avviso, all'esecuzione degli interventi ritenuti indispensabili o indifferibili per la tutela della pubblica incolumità, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate di propria scelta.

In caso di intervento da parte del Comune, il materiale di risulta sarà trattenuto e confiscato, a parziale risarcimento dei costi dei lavori, senza che i proprietari o altri aventi titolo possano pretendere alcunché, con possibilità di rivalsa per ulteriori costi che il Comune dovesse sostenere eccedenti il valore del materiale confiscato.

In caso di accertata inadempienza, saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs 30.04.1992, n. 285: per la violazione dell'art. 29, 31 e 33 del D.Lgs 285/1992, da € 173,00 a € 695,00.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio on line ai sensi della Legge n. 69/2009 e sul sito web del Comune;
2. la trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Schio;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, ai sensi del D.Lgs 104/2010, entro 60 giorni, oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

San Vito di Leguzzano, 12/11/2020

II SINDACO
Umberto Poscoliero